



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 29.10.2021 nel giudizio promosso da:

....., rappresentata e difesa dall'Avv. A.

Notarianni, in virtù di procura in atti;

Ricorrente

CONTRO

- **Grande Ospedale** ....., in persona del legale rapp.te p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Salmeri in virtù di procura in atti;

Resistente

**OGGETTO: riconoscimento prestazioni sanitarie**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 28.09.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento datoriale prot. n. 23357 del 6.6.2022, con il quale era stata negata la fruizione dei periodi di ferie richiesti nonché lo svolgimento di attività extraistituzionale a carattere scientifico, in ragione di un presunto debito orario maturato tra la data di inizio del servizio, ovvero il 16.12.2017, e il 13.06.2022.

In particolare, in punto di *fumus boni iuris*, evidenziando di essere dirigente della struttura complessa di dermatologia, ha sostenuto che, in linea generale, i direttori di struttura complessa non sono tenuti al rispetto, contrariamente agli altri dirigenti medici, di un limite orario settimanale così non potendosi configurare alcun debito orario. Le particolari caratteristiche dell'attività svolta

costituiscono, in sintesi, la ratio di tale particolare regime differenziato che non esclude comunque un controllo attraverso il sistema di registrazione delle presenze.

Richiamando, a sostegno della propria tesi, l'art. 17, comma 5, d.lgs. 66/2003, nonché gli artt. 25 e 26 CCNL area sanità, ha sollevato l'illegittimità dei provvedimenti datoriali di diniego delle ferie e della partecipazione ad eventi scientifici, motivati sulla scorta della sola mancata sottoscrizione di un piano di recupero del debito orario.

Quanto al *periculum in mora* ha rilevato l'irreparabilità e la gravità del pregiudizio che beni costituzionali, quali la salute e la dignità professionale, subirebbero nelle more di un procedimento avviato secondo il rito ordinario.

Ha concluso chiedendo la disapplicazione del provvedimento prima citato e, per l'effetto, la condanna del resistente all'autorizzazione dei periodi di ferie richiesti nonché allo svolgimento delle attività formative comunicate e delle attività professionali in regime di prestazione occasionale.

Si è costituito in giudizio il resistente che, in primo luogo, ha sostenuto l'esistenza, anche per i dirigenti di struttura complessa, di un monte orario parificato a quello dei dirigenti medici, quantificato in 38 ore settimanali.

Con riguardo alla fruizione delle ferie, ha evidenziato come la ricorrente abbia usufruito delle ferie nel periodo di Agosto e che, limitatamente alle ferie indicate in ricorso e afferenti al periodo 14.11.2022-19.11.2022, non abbia ricevuto alcuna comunicazione, mancante anche negli atti di parte.

Infine, quanto alle attività professionali in regime di prestazione occasionale, ha specificato che alcun provvedimento di diniego è stato impugnato, atteso che la nota del Commissario Straordinario n. 23007 del 3.06.2022, indicata nell'atto introduttivo, contiene esclusivamente linee guida relative alle modalità di concessione delle autorizzazioni.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

\*\*\*\*\*

Il ricorso risulta fondato.

Come anticipato, il *thema decidendum* attiene all'applicazione di un limite orario alla prestazione espletata dal Dirigente di Struttura Complessa.

In particolare, analizzando la questione secondo un preciso ordine logico, dall'assenza di un orario di lavoro fisso, contrariamente a quanto previsto per i dirigenti medici, deriverebbe – secondo la prospettazione attorea – l'inesistenza di un debito orario, la cui quantificazione risulterebbe illegittima, rendendo affetta dallo stesso vizio la scelta datoriale di negare la fruizione di ferie o l'autorizzazione alla partecipazione e svolgimento di attività extraistituzionali a carattere scientifico.

La soluzione della *quaestio iuris* illustrata passa per l'analisi della disciplina primaria e, soprattutto, del CCNL area medico-veterinaria attualmente vigente.

ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 145 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1825/2002







CCCNL di settore, è sottoposta esclusivamente ad un obbligo di comunicazione preventivo, nella specie, rispettato (v. all. 14).

Quanto al *periculum in mora*, non può non riscontrarsi l'irreparabilità del pregiudizio che diritti costituzionalmente garantiti come quello alle ferie, al quale sono sottesi beni di rango costituzionale come quello all'integrità psicofisica, nonché quello alla dignità professionale, inteso più specificamente quale forma di esplicazione della personalità dell'individuo, subirebbero nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario.

Alla valutazione in astratto di tali posizioni giuridiche va affiancata, infatti, un'analisi in concreto parametrata al periodo di ferie richiesto e alle date di svolgimento degli eventi scientifici rispetto ai quali è stata formulata la comunicazione di partecipazione alla direzione dell'azienda sanitaria.

Ebbene, posto che i giorni di ferie richiesti rientrano periodo 14.11.2022-19.11.2022 e le attività extraistituzionali, organizzate nell'ambito di meetings scientifici, coprono un arco temporale compreso tra Ottobre 2022 e Gennaio 2023, deve riconoscersi tutela cautelare ai diritti sopra menzionati.

Il ricorso, in definitiva, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, merita accoglimento.

In punto di spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, le stesse, da liquidarsi come in dispositivo sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, DPR 55/2014, vanno poste a carico del resistente.

**P.Q.M.**

### **IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il Grande Ospedale  
ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la fruizione dei periodi di ferie richiesti e lo svolgimento di attività scientifico-extraistituzionali preventivamente comunicate.

Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite da liquidarsi in € 259,00 per spese ed € 1.900,00 per onorari, oltre iva, cpa, rimborso forfetario come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.  
Così deciso in Reggio Calabria, li 02/11/2022

Il Giudice del lavoro  
*Dott. Francesco De Leo*

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEGRETERIA - VIA S. MARIA DELLA GRAZIA, 1 - 89021 REGGIO CALABRIA (RC) - TEL. 0965/411111 - FAX 0965/411112